

“ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI”: PROROGATO (DAL 30 SETTEMBRE) AL 31 OTTOBRE 2021 IL TERMINE PER PRESENTARE ALL’INPS LA DOMANDA PER LE MENSILITÀ ARRETRATE DALL’1 LUGLIO SCORSO

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1/4/2021 n. 46, recante “*Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale*”, l’art. 1 del d.l. 8/6/2021 n. 79^(*) - in vigore dal 9 giugno scorso e convertito nella legge n. 112/2021 -, ha introdotto, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021, la misura denominata “*Assegno temporaneo per i figli minori*”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31, n. 27 e n. 25 del 2021).

L’“Assegno temporaneo per i figli minori”, giova rammentarlo, spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del d.l. 69/1988 (ANF - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021) ed è erogato dall’INPS laddove siano presenti figli minori di 18 anni, ivi inclusi quelli adottati e in affidato preadottivo.

L’ANF è invece corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori agricoli; lavoratori domestici e domestici somministrati; lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti; lavoratori in aspettativa sindacale; lavoratori marittimi sbarcati; lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpl o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

(*) Art. 1 del d.l. n. 79/2021

Assegno temporaneo per i figli minori

1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Pertanto, in linea generale, qualora sussistano tutti i requisiti indicati dalla norma, l'Assegno temporaneo introdotto dal d.l. n. 79/2021:

- è riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione;
- spetta ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo, nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

La domanda di Assegno temporaneo va presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all'INPS ovvero, sulla base delle specifiche dallo stesso stabilite (art. 3 del d.l. n. 79/2021^(**)), presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30/3/2001 n. 152,

L'assegno è corrisposto con **decorrenza dal mese di presentazione della domanda**.

Ai fini della corresponsione delle “mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021”, il genitore avrebbe dovuto presentare la suddetta domanda entro il 30/9/2021 (art. 3, comma 1, ultimo periodo del d.l. n. 79/2021); tale termine è stato prorogato al prossimo 31 ottobre dall'art. 4 del d.l. 21/9/2021 n. 132, in vigore dal 30 settembre scorso, giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 234 (messaggio INPS 5/10/2021 n. 3340).

() Art. 3, comma 1, del d.l. n. 79/2021**

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il ~~30 settembre 2021~~ **31 ottobre 2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.